



COMUNE DI BARZAGO

Provincia di Lecco



ORARI DI APERTURA UFFICIO TECNICO

- Martedì 10,30 – 13,00 16,30 – 18,30
- Giovedì 10,30 – 13,00 16,30 – 18,30

e-mail diego.colosimo@comune.barzago.lc.it
e-mail (PEC) barzago@cert.legalmail.it
e-mail (PEC) swap.barzago@halleypec.it

Via Roma n° 2

Telefono 031/860227

fax 031/874215

C.A.P. 23890

Prot.n.3165 del 18/05/2017

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

(ai sensi del D.P.R. 07.09.2010 n. 160)

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

In forza del Decreto Sindacale di nomina n°12 del 09/07/2014

" Pratica AUA sistema muta "AUA53873"

Vista la domanda, presentata in data 27/10/2016 con prot. 6576 e successive integrazioni, dalla Società BINDA S.R.L. con sede legale in Barzago – Via Don G. Dell'Acqua n°7/c, relativa alla richiesta di autorizzazione allo scarico in fognatura nonché di comunicazione in materia di rifiuti, dell'impianto produttivo sito in Barzago Via Don G. Dell'Acqua n°7/c e identificato al catasto fabbricati del fg.5 mapp. 3402 – 3400 – 3405 – 2998 – 2997;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 07.09.2010 n. 160;

Visto il 13 marzo 2013 n. 59;

Visto il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la documentazione presentata dal richiedente;

Visti i seguenti atti istruttori e pareri tecnici comunque denominati dalla normative vigenti, necessari per la formazione del provvedimento conclusivo del Procedimento Unico e che formano parte integrante e inscindibile del presente atto:

1. Parere Provincia di Lecco – Autorizzazione unica ambientale n.128 del 05/05/2017 – prot.gen.n.27745 del 10/05/2017 (Tit.9 cl.11 fasc.2016/35) per i seguenti titoli abilitativi:
 - Comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi
 - Autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento del piazzale che recapitano in rete fognaria pubblica

2. Parere A.ATO di Lecco: con nota Prot. 24154 del 21/04/2017 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza di quanto riportato nell'allegato B

Visto che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

RICHIAMATO che, ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.P.R. 160/2010, il provvedimento conclusivo del procedimento rilasciato dallo Sportello Unico è - ad ogni effetto - titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto e per lo svolgimento dell'attività;

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, rilascia il

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO

relativo all'Autorizzazione Unica Ambientale dell'impianto produttivo della Società "BINDA S.R.L." (CF/P.IVA 01362050138), sito in Barzago Via Don G. Dell'Acqua n°7/c e identificato al catasto fabbricati del fg.5 mapp. 3402 - 3400 - 3405 - 2998 - 2997, condizionando il presente al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nei singoli atti e/o pareri sopraelencati, allegati alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente o a persona da lui delegata mediante consegna a mano nonché trasmessa copia alle amministrazioni interessate dal procedimento.

Si certifica che estratto del presente provvedimento è stato pubblicato sull'albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Il provvedimento è trasmesso in copia alle Amministrazioni interessate.

Si precisa che la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio.

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 241/90 e Legge n. 1034 del 06.12.1971 e s.m.i., gli interessati possono proporre entro il termine di 60 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto, ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia o entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Barzago, 18/05/2017 Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive

Dott.Pian.Terr.Colosimo Diego

Documento firmato digitalmente
(D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i)

conforme all'originale e firmato con firma autografa per gli usi consentiti di Legge



Diego Colosimo - Comune di Barzago

Da: Uffici - Comune di Barzago
Inviato: mercoledì 10 maggio 2017 13:54
A: Stefano Panzeri - Comune di Barzago; Diego Colosimo - Comune di Barzago
Oggetto: Comunicazione di assegnazione prot. n.2960 del 10-05-2017 - PORTALE MUTA - RICHIESTA DI NOTIFICA ALLEGATI ALLA DITTA BINDA SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Allegati: Testo e-mail.mht; daticert.xml; smime.p7s; BINDA BARZAGO Notifica AUA.pdf.p7m
Contr. completamento: FollowUp
Stato contrassegno: Contrassegnato

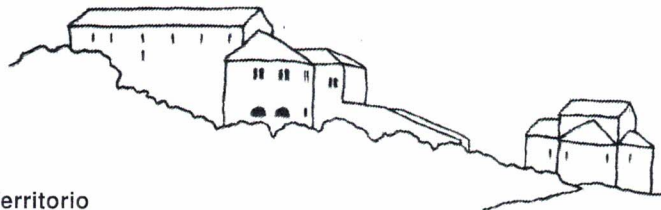
Protocollo n. 2960 del 10-05-2017

Oggetto : PORTALE MUTA - RICHIESTA DI NOTIFICA ALLEGATI ALLA DITTA BINDA SRL - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Mittente : REGIONE LOMBARDIA



Provincia di Lecco



Direzione Organizzativa V - Ambiente e Territorio
Servizio Rifiuti

Piazza L. Lombarda, 4
23900 Lecco, Italia
Telefono 0341.295271
Fax 0341.295333

San Pietro al Monte di Civate - Candidato Unesco

e-mail: alessia.vitali@provincia.lecco.it
Pec: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Lecco,

Tit. 9 Cl. 11 Fasc.2016/35
Protocollo digitale

PEC

Spett.le
SUAP di Barzago

*Per le trasmissioni in interoperabilità il n. di protocollo e
la data del documento sono contenuti nel file
<<segnatura.xml>>*

**Oggetto: Binda Srl con sede legale ed insediamento in Via Don Giacinto dell'acqua n. 7/C Barzago (LC). AUA53873.
Autorizzazione unica ambientale. Trasmissione autorizzazione unica ambientale n. 128 del 05/05/2017.
(Tit. 9 cl. 11 Fasc. 2016/35 da citare sempre nella risposta).**

Facendo seguito alla richiesta pervenuta alla scrivente amministrazione, tramite il SUAP di Barzago il 28/10/2016 alla Provincia di Lecco in qualità di autorità competente (Prot. in ingresso della Provincia di Lecco n. 50664 del 28/10/2016) con la presente si trasmette il provvedimento n. 128 del 05/05/2017 con il quale è stata conferita alla ditta Binda Srl con sede legale ed insediamento in Via Don Giacinto dell'acqua n. 7/C Barzago (LC) l'autorizzazione unica ambientale, ai sensi del D.P.R 59/2013 Art. 4 comma 7, per i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione in materia di rifiuti,
- autorizzazione allo scarico in fognatura.

Si ricorda che il provvedimento dovrà essere completato con imposta di bollo ed inoltre, considerato che la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP del presente titolo, si chiede alla Sv. di voler cortesemente comunicare alla scrivente la data di rilascio.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

**Il Dirigente
Dott. Luciano Tovazzi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

Responsabile del procedimento: Ing. Adolfo Faletra
Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Alessia Vitali

P.zza Lega Lombarda, 4 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295333 www.provincia.lecco.it
P. IVA 02193970130 C.F. 92013170136



Provincia di Lecco

Prot. Generale

n. 27745 del 10/05/2017

Fascicolo 9.11|2016|35

Registro Settore Ambiente

n. 128 del 05/05/2017

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

A
Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, Art. 4 Comma 7. Ditta Binda Srl con sede legale ed insediamento in Via Don Giacinto dell'acqua n. 7/C Barzago (LC).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA V – AMBIENTE TERRITORIO

VISTI:

- il D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006, "Norme in materia ambientale e s.m.i.";
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell' autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma del' art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni. Dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";
- La LR n. 19/2014 "Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale" ed in particolare l'art. 22 della stessa recante disposizioni per l'attuazione del DPR n. 59/2013;
- la DGR 16 maggio 2014 n. 1840 "Indirizzi regionali in merito all'applicazione del regolamento inerente l'autorizzazione unica ambientale (AUA)";
- la DGR X/3827 del 14/07/2015 "Indirizzi Regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13/03/2013 n. 59"
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- la L.R. n. 26 del 12/12/2003, "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del suolo e di risorse idriche e s.m.i.";
- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui alla D.G.R. 1990 del 20/06/2014;
- la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i. "individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";
- il D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997".
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- il R.R. del 24 aprile 2006 n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne ai attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26";
- la D.g.r. del 21 giugno 2006 n. 8/2772 "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14 c. 2 R.R. n. 4/2006";
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 20 gennaio 2010 n. 8/11045 "Linee guida per

l'esercizio delle competenze in materia di scarichi nella rete fognaria da parte delle Autorità d'Ambito (art.44, comma 1 let. c) della L.R. n. 26/2003 e s.m.i."

- il vigente Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane approvato via definitiva dal Consiglio Provinciale di Lecco nella seduta del 29 dicembre 2015;
- DGR n. 19461 del 19.11.2004 avente per oggetto "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle DGR nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";
- la decisione 2014/955/UE che modifica l'elenco europeo dei rifiuti, introduce alcuni nuovi codici, cambia numerose definizioni e sopprime gli artt. 2 e 3 della decisione 2000/532/CE; nell'ordinamento italiano l'Allegato D alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, introduzione compresa, viene sostituito dalla decisione in parola;
- il regolamento 2014/1357/UE che contiene le nuove indicazioni per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15; sostituisce l'allegato III alla direttiva 2008/98/CE e, nell'ordinamento italiano, l'allegato I alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

VISTO il DPR 445/00 ed i controlli da questo previsti in base ai quali qualsiasi danno, azione, ragione o diritto che venissero contestati, saranno di esclusiva responsabilità del richiedente, sollevando totalmente il soggetto autorizzante da ogni conseguenza;

PRESO ATTO che la ditta Binda Srl con sede legale ed insediamento in Via Don Giacinto dell'acqua n. 7/C Barzago (LC), ha presentato, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, al SUAP di Barzago (LC) che ha poi trasmesso telematicamente in data 28/10/2016 alla Provincia di Lecco in qualità di autorità competente (Prot. in ingresso della Provincia di Lecco n. 50664 del 28/10/2016) la seguente documentazione:

- domanda di autorizzazione per lo scarico di acque di dilavamento del piazzale che recapitano in rete fognaria pubblica;
- comunicazione in materia di rifiuti non pericolosi (di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

VISTE le seguenti note:

- Prot. n. 58550 del 12/12/2016 con la quale la Provincia di Lecco ha chiesto integrazioni;
- le integrazioni trasmesse dalla ditta tramite SUAP in data 15/02/2017 (Protocollo in ingresso della Provincia di Lecco n. 9927 del 15/02/2017);
- la nota della Provincia di Lecco Prot. n. 14052 del 06/03/2017 con la quale sono stati chiesti i pareri agli enti;
- la nota del Comune di Barzago Prot. 1685 del 13/03/2017 (Protocollo in ingresso della Provincia di Lecco n. 15534 del 13/03/2017).

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

- l'Ufficio Rifiuti ha predisposto l'allegato tecnico A relativo al rinnovo della comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214 e 216, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'A.ATO di Lecco con nota Prot. n. 24154 del 21/04/2017 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nell'osservanza di quanto riportato nell'allegato B.

RICHIAMATE le prescrizioni contenute negli allegati tecnici A e B, che formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

RITENUTA la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate, così come verificato dal responsabile del procedimento, in calce individuato, in base ai risultati dell'esame della pratica condotta da parte del responsabile dell'istruttoria;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 3 del 08 febbraio 2016 che nomina il sottoscritto Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa V - Ambiente Territorio attribuendo allo stesso le funzioni e responsabilità dirigenziali previste dalle normative di

legge e controllo vigenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

RITENUTO di adottare l' Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - artt. 4 e 5;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 art. 107;

DETERMINA

il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) alla ditta Binda Srl con sede legale ed insediamento in Via Don Giacinto dell'acqua n. 7/C Barzago (LC), alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni sopraindicate e alle condizioni di seguito riportate:

- 1) la presente autorizzazione avrà la durata di **quindici anni** a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP di Barzago del presente titolo, che dovrà essere trasmesso anche alla Provincia di Lecco, precisando che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
- 2) l'efficacia dell'Autorizzazione Unica Ambientale è subordinata all'accettazione da parte dell'Autorità competente (Provincia) delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate in conformità alla DGR n. 19461 del 19.11.2004. La copertura finanziaria dovrà avere una durata complessiva pari alla durata dell'autorizzazione, maggiorata di un anno. A tal fine la ditta può optare per una delle seguenti modalità alternative:
 - garanzia finanziaria di durata quindici anni più 1;
 - garanzia finanziaria di durata inferiore (es. 5 anni +1) che dovrà essere rinnovata più volte nel corso della durata dell'autorizzazione. Pertanto, almeno, **30 gg.** prima della data di scadenza della polizza la ditta dovrà provvedere al suo rinnovo. Il proseguimento dell'attività è subordinato all'accettazione da parte della scrivente Provincia del rinnovo/proroga temporale della fideiussione in essere, pena la decadenza dell'autorizzazione alla data di scadenza del primo periodo di garanzia finanziaria prestata.
- 3) la ditta, in conseguenza di quanto indicato al punto 2), dovrà prestare, **entro 90 giorni** dalla notifica della presente, fidejussione a favore della Provincia di Lecco per un ammontare totale, sulla base dell'allegato C) della predetta DGR determinato in **€ 2.649,31** relativo a:
 - messa in riserva (R13) di 150 mc di rifiuti non pericoli pari a **€ 2.649,31**.
- 4) il presente atto sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali a far data dall'efficacia del provvedimento di rilascio;
- 5) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- 6) entro il 30/04 di ogni anno dovrà essere effettuato il versamento del diritto di iscrizione al registro provinciale secondo quanto previsto dal D.M. Ambiente n. 350/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. n. 22/1997. Il mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporterà la sospensione dell'iscrizione della ditta nei registri di cui agli Art. 214, comma 6 e 216 comma 3 del

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in forza di quanto stabilito dall'Art. 3 comma 3 del D.M. 350/98.

7) il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi (art. 3 c.1 DPR 59/2013):

- comunicazione in materia di rifiuti;
- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.

8) il presente atto verrà trasmesso al SUAP di Barzago per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale alla richiedente Binda S.r.l. con sede legale ed insediamento in Via Don Giacinto dell'acqua n. 7/C Barzago (LC).

9) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Provincia di Lecco di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco nella persona del Presidente; il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Dott. Luciano Tovazzi – Dirigente del Settore Ambiente ed Ecologia.

10) a norma dell'art.3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni o ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente responsabile della

Direzione Organizzativa V

Ambiente Territorio

Dottor Luciano Tovazzi

Responsabile del procedimento: Ing. Adolfo Faletta

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Alessia Vitali

P.zza Lega Lombarda, 4 Lecco, Italia Telefono 0341.295111 Fax 0341.295333 www.provincia.lecco.it

P. IVA 02193970130 C.F. 92013170136

ALLEGATO TECNICO A - RIFIUTI

Ditta: Binda S.r.l.

Sede legale ed operativa: Via Don Giacinto dell'acqua n. 7/C Barzago (LC)

1 Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 La ditta esercita principalmente attività di commercio di materiali per l'edilizia e in via marginale attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi. La superficie complessiva è pari a 4.150 mq di cui:
- 700 mq di area coperta;
 - 3.450 mq area scoperta di cui 50 mq adibita all'attività di messa in riserva R13. L'area scoperta destinata al deposito dei rifiuti è completamente pavimentata ed impermeabilizzata.
- 1.2 L'area è contraddistinta dai seguenti mappali:
- Catasto Fabbricati – Foglio 5 – Mappali/Particelle 2997, 2998;
 - Catasto Terreni – Foglio 9 – Mappali/Particelle 3400, 3402, 3405, 3406.
- Il mappale interessato dall'attività di gestione rifiuti è il n. 3402.
- 1.3 L'attività di gestione rifiuti consiste nella messa in riserva (R13) per un volume complessivo di 150,00 mc.
- 1.4 I codici CER dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto e le relative operazioni di recupero sono indicati nella tabella che segue:

Tipologia	Descrizione	Provenienza	Caratteristiche del rifiuto	CER	Operazioni	Quantità istantanea di messa in riserva prima del trattamento	Quantità massima annua trattata
						mc	t/a
7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	101311 170101 170102 170103 170107 ★ 170802 <u>170904</u> ⁴ 200301	R13	150	10.000

2 Prescrizioni di carattere generale

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal D.d.g. della Regione Lombardia n. 36 del 07/01/1998, per quanto applicabili, le cui prescrizioni tecniche si intendono qui integralmente richiamate.
- 2.2 L'impianto deve essere gestito e mantenuto nel rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione tecnica prodotta dalla ditta e facente parte integrante della presente autorizzazione.
- 2.3 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto l'impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

- b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità" e/o verifica visiva e documentale di corrispondenza del rifiuto ritirato al CER assegnato.

Le verifiche analitiche di cui ai punti a) e b) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 2.4 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione.
- 2.5 La movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - devono essere evitati la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti sul suolo di liquidi.
- 2.6 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione. Si richiamano gli obblighi previsti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e successivi decreti attuativi. Qualora l'impresa dovesse rientrare nel novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti secondo quanto previsto dal sistema stesso.
- 2.7 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.8 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i livelli massimi ammissibili specificati dal D.p.c.m. 14/11/1977, D.p.c.m. 01/03/1991 e L. 447/1995, e successive modifiche e integrazioni;
- 2.9 Le aree interessate dalla movimentazione, dal deposito delle attrezzature, compresi i macchinari che intervengono a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere impermeabilizzate e mantenute tali e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta.
- 2.10 I rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero e/o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al D.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, in quanto applicabili).
- 2.11 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Lecco, ad ARPA ed al Comune territorialmente competente del territorio.
- 2.12 Devono essere eseguiti periodici interventi di manutenzione del piazzale al fine di garantirne sempre la perfetta impermeabilizzazione.
- 2.13 Lo stoccaggio deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei rifiuti in ingresso al centro compromettendone il successivo recupero e deve essere mantenuto per categorie omogenee.
- 2.14 Devono essere assicurate la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti in ingresso ed in uscita (art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), la compilazione della denuncia annuale - MUD (art. 189 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) ed i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione (art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Si richiamano gli obblighi previsti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e successivi decreti attuativi. Qualora l'impresa dovesse rientrare nel novero dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI o ritenesse di aderirvi volontariamente, dovranno essere

garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti secondo quanto previsto dal sistema stesso.

- 2.15 Qualora l'impianto e/o le attività nello stesso svolte rientrino tra quelli indicati dal D.M. 16/02/1982 e s.m.i., l'esercizio è subordinato all'acquisizione del Certificato Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti o all'avvenuta presentazione della richiesta di sopralluogo al competente Comando dei Vigili del Fuoco corredata da dichiarazione di inizio attività ex D.P.R. 37/1998.
- 2.16 la ditta deve provvedere a comunicare i dati relativi ai rifiuti gestiti mediante la compilazione dell'applicativo web O.R.SO., predisposto dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 26/2003 e s.m.i., nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dalla D.G.R. 21 aprile 2017, n. X/6511;
- 2.17 L'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita.

3 Prescrizioni specifiche

- 3.1 L'impianto deve essere conforme a quanto riportato nella planimetria allegata alla presente.
- 3.2 La localizzazione delle attività di messa in riserva e recupero dei rifiuti deve essere conforme a quanto riportato nell'elaborato di cui al punto precedente.
- 3.3 All'avvio dell'impianto in condizioni di pieno regime di attività, devono essere eseguite misurazioni fonometriche in posizioni concordate con ARPA di Lecco; qualora i rilievi dovessero attestare il superamento dei limiti di legge, la ditta dovrà tempestivamente mettere in atto le misure necessarie per rientrare nei limiti imposti dalla normativa di settore;

4 Piani

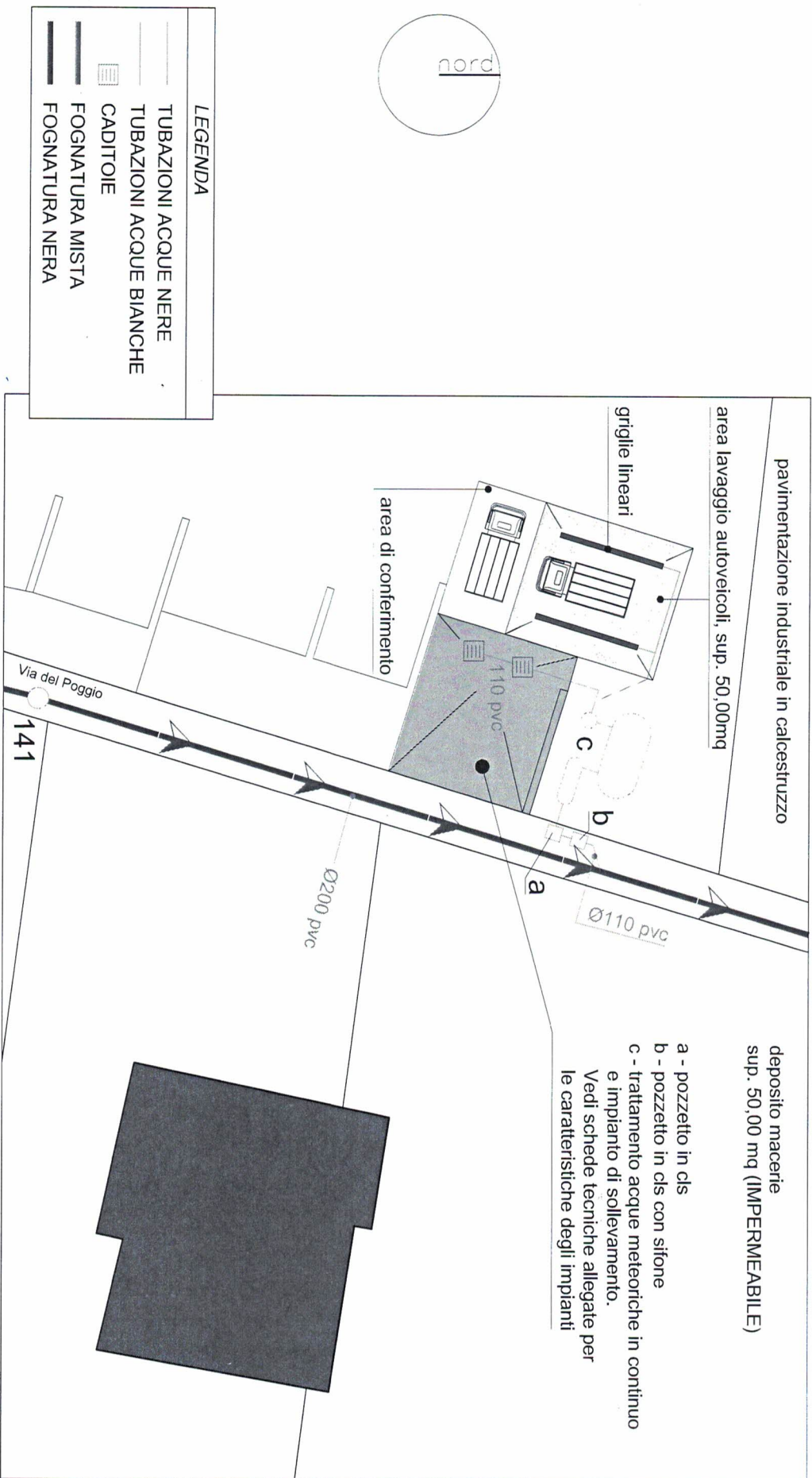
4.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

4.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi, in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

PENDENZA MINIMA TUBAZIONI 1%



COMUNE DI BARZAGO Prot. n. 986 del 11-02-2017 arrivo Cat.6 01.3

LEGENDA	
	TUBAZIONI ACQUE NERE
	TUBAZIONI ACQUE BIANCHE
	PLUVIALI
	CADITOIE ACQUE METEORICHE
	FOGNATURA MISTA
	FOGNATURA NERA
	SUPERFICIE PIAZZALI
	AREA DEPOSITO MACERIE

planimetria scala 1:500

Via del Poggio

Via del Poggio

Via del Poggio

Via Don Giacinto Dell'Acqua

CAPANNONE BINDA S.R.L.



128

129

141

142

BINDA S.r.l. , Via don Giacinto dell'Acqua 7/C Barzago - Allegato al parere

PREMESSE

Presso l'insediamento della ditta BINDA S.r.l., ubicato nel comune di Barzago in Via don G. dell'Acqua 7/C, si effettua l'attività di MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI.

In particolare presso lo stabilimento sono svolte le attività di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi derivanti da demolizioni edili (CER 170904) nell'area dedicata, in attesa di successivo invio a ditte terze autorizzate ad effettuare le opportune operazioni di recupero.

Le acque approvvigionate da pubblico acquedotto per un volume medio di 139 mc/anno, sono utilizzate per usi domestici e per usi industriali.

L'azienda ha intenzione di installare un sistema di trattamento in continuo delle acque di lavaggio e meteoriche di dilavamento.

ACQUE INDUSTRIALI

Lo scarico di acque reflue industriali è generato dall'attività di lavaggio automezzi per un volume medio di 104 mc/anno ($1,08 \text{ mc/h} * 4\text{h} * 24 \text{ gg/anno}$). Tale scarico avviene in modo discontinuo, in funzione dei cicli di lavaggio, attivo per 220 giorni/anno, per n.8 ore/giorno con una portata mediamente pari a 0,01 mc/h.

Nelle acque reflue possono essere presenti, per la tipologia di attività e di materie prime utilizzate, alcuni parametri inclusi nell'elenco di cui alla Tab.3/a, alla Tab.5 - Allegato 5 - parte terza del D.Lgs n.152/06, nonché alla Tab. di "sostanze pericolose diverse".

A seguito dei lavori di adeguamento, di cui alle prescrizioni sotto indicate, le acque reflue industriali, insieme alle meteoriche contaminate, saranno sottoposte a trattamento (dissabbiatore/disoleatore), prima dello scarico in rete fognaria nera.

Sulla base della documentazione presentata, le coordinate del punto di scarico di immissione nella fognatura nera sono le seguenti (sistema di riferimento UTM32-WGS84):

$S01 \text{ X} = 525.196,062 \text{ Y} = 5.066.196,684$

Le acque reflue industriali possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto (denominato A) individuato in planimetria (Disegno denominato "Planimetria dell'impianto" scala 1:200), successivamente sono immesse, unitamente alle acque meteoriche contaminate, nella fognatura nera di Via del Poggio. Il posizionamento e le caratteristiche del pozzetto di campionamento risultano adeguati alle finalità dello stesso.

ACQUE METEORICHE

La superficie impermeabilizzata interessata allo smaltimento delle acque meteoriche è pari a 3.400 mq.

L'attività dell'azienda rientra nell'elenco delle attività dalle cui superfici scolanti decadono acque di pioggia e di lavaggio che devono essere soggette a regolamentazione, così come disposto dall'art. 3 comma 1 lett. b) del Reg. Regionale n.4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne" (MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI NON PERICOLOSI).

Ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. b) del RR n.4 del 24.03.2006, solo una parte dei piazzali è assoggettata alle disposizioni che disciplinano la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio (area stoccaggio rifiuti e lavaggio mezzi pari a 125 mq), in cui vi è la reale possibilità di contaminazione delle acque meteoriche. La restante parte (3.273 mq) si ritiene non soggetta a contaminazione.

Le acque meteoriche contaminate saranno sottoposte a trattamento (dissabbiatore/disoleatore congiuntamente alle acque di lavaggio degli automezzi), prima dello scarico in rete fognaria.

Le acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici contaminate da idrocarburi di origine minerale, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del R.R. 4/2006, in alternativa alla separazione delle acque di prima pioggia, saranno

BINDA S.r.l. , Via don Giacinto dell'Acqua 7/C Barzago - Allegato al parere

sottoposte a trattamenti in impianti con funzionamento continuo, progettato sulla base della portata massima stimata in connessione agli eventi meteorici.

Lo scarico di acque reflue generato dalle acque di pioggia è pari a 127 mc/anno (i calcoli sono stati effettuati considerando gli eventi meteorici dell'anno 2015). Tali acque possono essere ispezionate e prelevate tramite pozzetto (denominato A) individuato in planimetria [Disegno denominato "Planimetria dell'impianto" non datato e non scalato].

Una parte delle acque meteoriche non contaminate provenienti dai pluviali sono immesse nella fognatura comunale mista di via Don Giacinto dell'Acqua. La restante parte, insieme alle acque meteoriche di dilavamento piazzali non contaminate, recapita in fosso colatore tombinato.

L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane a servizio della rete fognaria è l'impianto di depurazione intercomunale sito in Comune di Nibionno.

La portata dello scarico di acque reflue industriali e di meteoriche contaminate è compatibile con le caratteristiche dimensionali della rete fognaria e dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Le caratteristiche qualitative dello scarico industriali e di acqua meteorica contaminata sono compatibili con le caratteristiche del processo depurativo dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e con i materiali che costituiscono la rete fognaria e l'impianto stesso.

PRESCRIZIONI

1. **Entro 3 mesi dalla notifica dell'AUA**, prima di procedere ai lavori, presentare la relativa domanda di permesso di allacciamento alla fognatura pubblica secondo le procedure e la modulistica del Gestore Idrico Lario Reti Holding SpA.
2. **Entro 6 mesi dalla notifica di AUA**, adeguare i pozzetti di campionamento in modo tale che l'acqua in uscita da essi sia di norma ad un'altezza minima di 40 cm dal fondo del manufatto per consentire l'idoneità del prelievo. Tale intervento, insieme a tutte le opere che saranno realizzate, dovranno essere comunicate al Gestore Idrico Lario Reti, correlate di idonea documentazione fotografica che comprova la realizzazione degli adeguamenti indicati.

Limiti allo scarico

3. Relativamente allo scarico di acque reflue industriali, l'esercizio dell'attività deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualsiasi condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto dei limiti allo scarico in rete fognaria (Tab. 3 – Allegato 5 – parte terza – D.Lgs n.152/06).
4. Le acque meteoriche contaminate, sottoposte ai trattamenti depurativi, devono assicurare il rispetto dei valori limiti allo scarico previsti dalla Tab. 3 – scarico in pubblica fognatura – dell'Allegato 5 della parte terza del D.Lgs 152/2006 e smi.

Limite di portata

5. Per gli scarichi di acque reflue industriali e di acqua meteorica, può essere scaricata una **portata massima pari a 6,7 mc/h per un totale di 5.000 mc/anno**. Scostamenti in eccesso > 20% comportano una variazione sostanziale delle caratteristiche quantitative delle acque scaricate per la quale deve essere richiesta ed ottenuta preventiva e nuova autorizzazione.
6. Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non sono ammesse allo stesso modo le diluizioni delle acque reflue addotte in testa all'impianto, a cui si applica il divieto di carattere "assoluto" inderogabile di diluizione. Sono comprese nel divieto tutte le acque che "non partecipino in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la

produzione in via accessoria e complementare, quali le acque di raffreddamento, nonché le acque reflue trattate caratterizzate da concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di legge allo scarico o con acque "vergini".

Prescrizioni relative allo scarico in pubblica fognatura

7. Il titolare dello scarico deve assicurare autocontrolli - *annualmente* - sulle acque reflue di natura industriale per almeno i seguenti parametri:

pH, conducibilità, BOD, COD, SST, N nitroso, N nitrico, N amm., TKN, P tot, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali

Le determinazioni analitiche – ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque reflue industriali – devono essere di norma riferite a campioni medi prelevati nell'arco delle 3 ore ⁽¹⁾.

8. Il titolare dello scarico deve assicurare - *annualmente* - autocontrolli sulle acque meteoriche contaminate di prima pioggia, per almeno i seguenti parametri: Al - Fe - Pb - Zn - Idrocarburi tot.

Le determinazioni analitiche – ai fini del controllo della conformità degli scarichi delle acque meteoriche contaminate devono essere di norma riferite a campioni istantanei durante gli eventi meteorici.

9. I rapporti di prova devono essere conservati presso lo stabilimento aziendale e tenuti a disposizione dell'Ente Gestore del Servizio Idrico e degli Enti di Controllo per almeno tre anni.

10. I pozzetti di prelievo campioni devono essere a perfetta tenuta, mantenuti in buono stato e sempre facilmente accessibili per i campionamenti, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Titolo III, Capo III, art. 101; periodicamente dovranno essere asportati i fanghi ed i sedimenti presenti sul fondo dei pozzetti stessi, al fine di evitare interferenze col prelievo di campioni.

11. Il titolare dello scarico deve compilare e trasmettere annualmente – **entro il 28 febbraio** – la "Denuncia degli elementi" predisposta dall'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato.

12. Nell'ambito degli accertamenti (ispezioni, controlli, prelievi) effettuati dall'Ente Gestore del Servizio Idrico e da altri Enti preposti al controllo, ai fini del controllo degli scarichi, il titolare dello scarico si impegna a:

- consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico
- collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste
- presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo

Prescrizioni relative all'adeguamento delle strutture connesse con gli scarichi

13. **Entro 6 mesi dalla notifica AUA**, installare un misuratore di portata sullo scarico finale del nuovo impianto di trattamento. Il misuratore dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza, prevedendone regolare manutenzione e taratura. La documentazione comprovante gli interventi effettuati (rapportino di intervento, certificato di taratura, ecc.) deve essere tenuta a disposizione degli Enti di controllo, così come i dati memorizzati.

14. L'impianto di trattamento deve essere mantenuto in perfetta efficienza prevedendo la regolare manutenzione e pulizia; la documentazione comprovante gli interventi effettuati (copia dei formulari, rapportino di esecuzione lavori, ecc.) deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo per almeno tre anni.

¹ L'autorità preposta al controllo può effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (routine, emergenza, ecc.)

BINDA S.r.l. , Via don Giacinto dell'Acqua 7/C Barzago - Allegato al parere

15. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio; devono essere sempre e comunque adottate tutte le misure e accorgimenti atti ad evitare l'inquinamento delle acque meteoriche.
16. Tutti i depositi adibiti allo stoccaggio di rifiuti liquidi e/o oli devono essere mantenuti in condizioni di sicurezza mediante idonei bacini di contenimento; i contenitori devono essere opportunamente contrassegnati con targhe ed etichette secondo le disposizioni della normativa vigente in materia.

Prescrizioni relative a disservizi che possono comportare il superamento dei limiti allo scarico

17. Qualora si verificano sversamenti accidentali in fognatura di acque reflue o sostanze che pregiudicano la qualità dello scarico, al fine di limitare i danni all'impianto centralizzato ed alla rete di fognatura, devono essere adottate le misure necessarie a contenere l'inquinamento prodotto e deve essere data immediata comunicazione all'Ente Gestore del Servizio Idrico e all'Ufficio d'Ambito.
18. Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento dell'impianto di pretrattamento anche attività di manutenzione, deve essere prontamente comunicata all'Ente Gestore del Servizio Idrico e all'Ufficio d'Ambito.
19. In caso di gravi guasti o disservizi presso l'insediamento, tali da compromettere la qualità dello scarico finale⁽²⁾, dovrà esserne data immediata comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive della Provincia, all'Ufficio d'Ambito ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato, fornendo esaurienti motivazioni al riguardo e precisando la durata presumibile del guasto o disservizio. In tali circostanze, dovrà essere immediatamente sospeso il recapito delle acque da trattare all'impianto e/o allo scarico, interrompendo le attività che determinano la formazione di acque reflue o smaltendo, qualora possibile, tali acque nel rifiuto nel rispetto della normativa vigente in materia; potranno essere scaricate nel recettore le eventuali acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento. Una volta risolto il disservizio e riattivato lo scarico, ne dovrà essere data contestuale comunicazione ai medesimi soggetti cui sopra, allegando alla stessa comunicazione un referto analitico, sottoscritto da tecnico abilitato, relativo all'effluente finale in uscita dallo scarico, comprovante l'avvenuto ritorno a regime dell'impianto e delle altre strutture che sono state interessate dal disservizio.

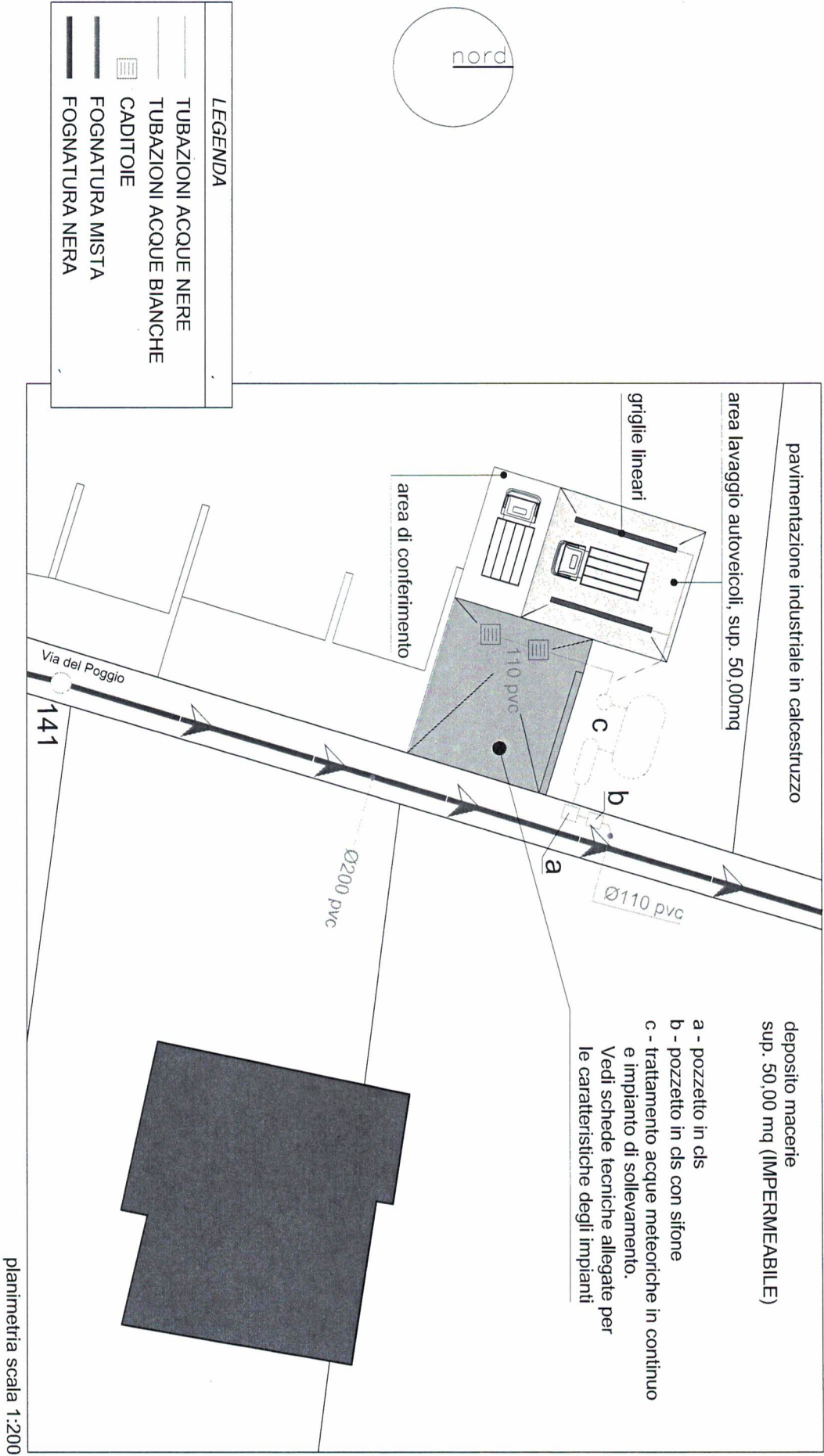
Prescrizioni generali

20. L'autorizzazione si intende rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.
21. Qualsiasi modifica nell'intestazione e nella tipologia dello scarico autorizzato, variazione nella destinazione d'uso del fabbricato, dei cicli produttivi e delle materie prime, variazione nei sistemi di approvvigionamento e dell'acqua impiegata nei processi produttivi, variazione delle modalità di raccolta, convogliamento e scarico in fognatura, ne comporta l'automatica decadenza e l'obbligo di richiederla nuovamente, nel rispetto delle procedure dell'A.U.A..
22. In caso di cessazione dello scarico il titolare deve darne immediata comunicazione scritta.

Allegato 1: Elaborato grafico planimetria impianto scala 1:200 – planimetria generale scala 1:500

⁽²⁾ Nel caso di guasti e disservizi di minor rilievo tali da non compromettere la qualità dello scarico finale NON E' NECESSARIO CHE SIA FORNITA ALCUNA COMUNICAZIONE

PENDENZA MINIMA TUBAZIONI 1%





RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Messo comunale del Comune di Barzago, attesto di aver notificato in data odierna la presente al Sig. BINDA SRL, consegnandola nelle mani di TRIMI ALBERT

Barzago, li 23-05-2017

IL CONSEGNATARIO

Trimi Albert

IL MESSO COMUNALE

[Signature]